SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2011.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011. (Ordinanza n. 3964). *(11A12071)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Mori Massimiliano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A11998)* . . *Pag.* 4

Ministero della salute

DECRETO 4 agosto 2011.

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro della sanità 1° aprile 1997, recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», come modificato dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010. *(11A12068)* . . . . *Pag.* 5

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neghina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11869).* *Pag.* 8

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pieleanu Elena Liliana coniugata Dinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11874)* . . . . *Pag.* 8

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Varga Valeria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11875).* *Pag.* 9

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbaros Nicotela Georgeta coniugata Robu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11876)* . . . . *Pag.* 10

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciubotaru Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11877).* *Pag.* 10

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Florea Alexandra Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A11878)*. . . . . *Pag.* 11

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 giugno 2011.

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. *(11A12139)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 3 agosto 2011.

Iscrizione di una varietà di foraggera al registro nazionale delle varietà di specie agrarie. *(11A12035)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 4 agosto 2011.

Rettifica al decreto 9 febbraio 2011 concernente il rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale. *(11A12036)*. . . . . *Pag.* 15

DECRETO 4 agosto 2011.

Cancellazione di una varietà di specie ortiva iscritta al registro nazionale. *(11A12076)*. . . . . *Pag.* 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 13 settembre 2011.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise indette per i giorni 16 e 17 ottobre 2011. (Deliberazione n. 227/11/CSP). *(11A12335)* . . . . . . *Pag.* 17

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Metrotranvia di Bologna – tratta Fiera Michelino-Stazione FS e tratta Stazione FS - Malvasia per le sole opere civili al grezzo (CUP F71L05000010001). Rettifica delibera n. 74/2009. (Deliberazione n. 10/2011). *(11A12230)* *Pag.* 19

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Piano nazionale per l'edilizia abitativa. Accordi di programma ex articolo 4 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009. (Deliberazione n. 16/2011). *(11A12231)* . . . . *Pag.* 21

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Fondo sanitario nazionale 2008. Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica (legge n. 548/1993). (Deliberazione n. 18/2011). *(11A12232)* . . . . *Pag.* 26

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Fondo sanitario nazionale 2008. Assegnazione alla regione Piemonte delle risorse accantonate per il finanziamento del progetto interregionale «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - 2010» (Delibera CIPE n. 25/2009). (Deliberazione n. 19/2011). *(11A12233)*. *Pag.* 27

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2011.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Molise fissata per i giorni 16 e 17 ottobre 2011. (Documento n. 13). *(11A12283)*. . . . . *Pag.* 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Transulose» *(11A12015)* . . . . *Pag.* 32

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 27 del 27 luglio 2011 *(11A12014)* . . . . *Pag.* 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 207

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società PUBLIEPOLIS - (Decreto n. 60887). *(11A11663)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società FOOD SYSTEM SRL - (Decreto n. 60961). *(11A11664)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società RAF SPA - (Decreto n. 60962). *(11A11665)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società MULTIVOICE SRL - (Decreto n. 60963). *(11A11666)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Abruzzo - (Decreto n. 60964). *(11A11667)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Molise - (Decreto n. 60965). *(11A11668)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Emilia Romagna - (Decreto n. 60966). *(11A11669)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania - (Decreto n. 60967). *(11A11670)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le società BORGHI FINE ART SRL - (Decreto n. 60968). *(11A11671)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - (Decreto n. 60969). *(11A11672)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le società NORD DIESEL SPA - (Decreto n. 60970). *(11A11673)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la società A.L.A. AZIENDA LEGNAMI AFFINI SPA - (Decreto n. 60971). *(11A11674)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la società QURIUS ITALY SRL - (Decreto n. 60972). *(11A11675)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società COGES FINANZIARIA SPA - (Decreto n. 60973). *(11A11676)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le società WSI EDUCATION SRL e WSI MASTER ITALIA SRL - (Decreto n. 60974). *(11A11677)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la società HAPPY TOUR SRL - (Decreto n. 60975). *(11A11678)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società TESSIVAL SUD SRL - (Decreto n. 60976). *(11A11679)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società SATOR SRL - (Decreto n. 60977). *(11A11680)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società OMNIA GROUP SERVICE SRL - (Decreto n. 60978). *(11A11681)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società METRO REMITTANCE ITALIA SPA - (Decreto n. 60979). *(11A11682)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società FINBIETICOLA BONDENO SRL - (Decreto n. 60980). *(11A11683)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società AERO STUDIOS SRL - (Decreto n. 60981). *(11A11684)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società AKKA ITALIA SRL - (Decreto n. 60982). *(11A11685)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società VALTELLINA SPA - (Decreto n. 60983). *(11A11686)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società ITALIA ZUCCHERI SPA - (Decreto n. 60984). *(11A11687)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società CO.PRO.B. S.C.A. - (Decreto n. 60985). *(11A11688)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società COMDATA SPA - (Decreto n. 60986). *(11A11689)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società COMDATA TECH SPA - (Decreto n. 60987). *(11A11690)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società WEB CALL CENTER RING SRL - (Decreto n. 60988). *(11A11691)*
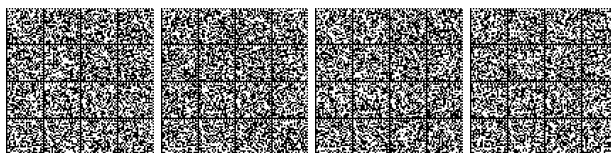
DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società GRAFCO SRL - (Decreto n. 60989). *(11A11692)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società UNICAL SPA - (Decreto n. 60990). *(11A11693)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società BI.ERRE.DI SPA - (Decreto n. 60991). *(11A11694)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società FORMENTI SELECO SPA - (Decreto n. 60992). *(11A11695)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società AGROENERGIA IZ SPA - (Decreto n. 60993). *(11A11696)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società ERIDANIA SADAM SPA - (Decreto n. 60994). *(11A11697)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società GRUPPO PRO SPA - (Decreto n. 60995). *(11A11698)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società DEUFOL ITALIA SPA - (Decreto n. 60996). *(11A11699)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società LABOR SRL - (Decreto n. 60997). *(11A11700)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società MAGAZZINI VAGNINO SRL - (Decreto n. 60998). *(11A11701)*

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società INDUSTRIE BARATTA SRL - (Decreto n. 60999). *(11A11702)*

DECRETO 3 agosto 2011.

Concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, per i lavoratori della società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI - (Decreto n. 61001). *(11A11703)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS SPA - (Decreto n. 61043). *(11A11704)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società ALPI EAGLES SPA - (Decreto n. 61044). *(11A11705)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società GEMEAZ CUSIN SPA - (Decreto n. 61251). *(11A11706)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Liguria - (Decreto n. 61252). *(11A11707)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29/11/2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13/12/2010, n. 220, per la società ARFIN COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA - (Decreto n. 61253). *(11A11708)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società TIETO ITALY SPA - (Decreto n. 61254). *(11A11709)*
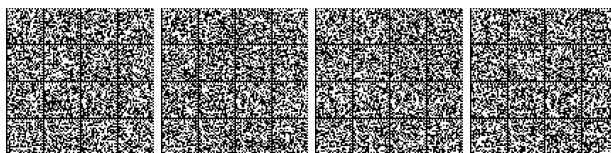
DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL - (Decreto n. 61255). *(11A11710)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società ARFIN SOLUTIONS SRL - (Decreto n. 61256). *(11A11711)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI S.C.A.R.L. - (Decreto n. 61257). *(11A11712)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società DOTT. ERMANN SRL - (Decreto n. 61258). *(11A11713)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società WORKOPP SPA - (Decreto n. 61259). *(11A11714)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società MONTEFIBRE SPA - (Decreto n. 61260). *(11A11715)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società GRUPPO PROMETEO SPA - (Decreto n. 61261). *(11A11716)*

DECRETO 9 agosto 2011.

Concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, per i lavoratori della società AERDORICA SPA - (Decreto n. 61192). *(11A11717)*
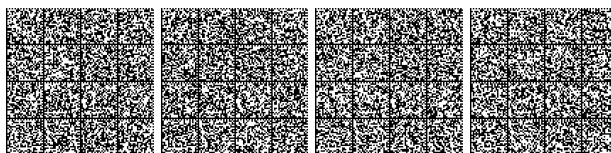
DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2011.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011. (Ordinanza n. 3964).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011;

Considerato che i fenomeni meteorologici in argomento hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi, smottamenti e caduta di valanghe causando gravi danni alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e privati;

Considerato, inoltre, che la natura e la violenza dei fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e che pertanto risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, anche tenuto conto degli effetti connessi agli ulteriori eventi atmosferici gravi verificatisi successivamente sul territorio piemontese, confermativi della situazione di emergenza;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Piemonte è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri a valere sui fondi stanziati dalla presente ordinanza, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Soggetti attuatori, provvede, in particolare, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana alla predisposizione di un Piano degli interventi indifferibili ed urgenti nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 9 e con le ulteriori risorse provenienti, anche a titolo di cofinanziamento, dalle Amministrazioni interessate.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi in argomento, è autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse disponibili, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.
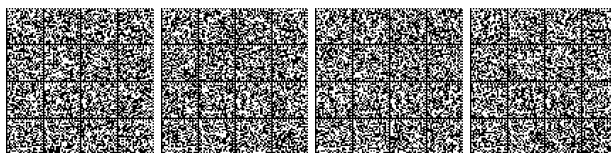
4. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00.

Art. 3.

1. Al fine di favorire il recupero delle unità immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, contributi fino al 75% della spesa sostenuta nel limite massimo di euro 30.000,00 per le abitazioni principali, e fino al 50% nel limite massimo di euro 25.000,00 per le abitazioni secondarie; il contributo è destinato per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.

2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, a concedere un contributo, fino al 75% per le abitazioni principali, e fino al 50% per le abitazioni secondarie, della spesa sostenuta per la demolizione, la nuova costruzione, l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune.

3. Il contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.

4. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo fino al 60% del danno ai beni mobili registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore ad euro 15.000, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare un contributo per i beni mobili non registrati distrutti o danneggiati fino ad un massimo di euro 4.100,00 per ogni vano catastale interessato dagli eventi e fino ad un massimo di euro 62,00/mq per i locali adibiti a garage, box o cantina, per un limite complessivo massimo di mq 40,00, e per un ammontare totale non superiore a euro 20.000,00 per nucleo familiare.

5. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

6. È esclusa la cumulabilità dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

7. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e per gli importi superiori, con apposita perizia secondo le modalità attuative che saranno definite dal Commissario.

8. È prevista una franchigia di euro 2.000,00 per ciascun soggetto danneggiato.

9. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente articolo sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti anche in ordine all'eventuale erogazione di anticipazioni.

10. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 6.900.000,00.

Art. 4.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni, ai soggetti interessati:

a) un contributo rapportato ai danni subiti da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno complessivo e comunque nel limite di euro 200.000,00;

b) un contributo, fino al 30% del prezzo di acquisto documentato, di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili e comunque nel limite di euro 60.000,00 dietro presentazione di fatture di riacquisto;

c) un contributo, fino al 75% del danno subito, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro e per un massimo di euro 25.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e per gli importi superiori, con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. È prevista una franchigia di euro 3.500,00 per ciascun soggetto danneggiato.

4. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi.

Art. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile il ricorso a strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 7, con oneri a valere sui pertinenti quadri economici dei lavori.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di avvio o di attuazione interventi ed opere connessi o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'art. 7, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 7.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

- leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 8.

1. Il personale della regione Piemonte direttamente impiegato nelle attività volte al superamento dell'emergenza, entro il limite di 20 unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza rispetto alle ordinarie autorizzazioni, entro il limite di 25 ore al mese, con oneri a carico della Regione stessa.

Art. 9.

1. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale presso la tesoreria statale in favore del Commissario delegato.

2. Al fine di consentire l'avvio delle attività e l'attuazione degli interventi urgenti prioritari, il Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato utilizza le somme corrispondenti ai proventi dell'imposta regionale sulla benzina di cui alla legge regionale 26 luglio 2011, n. 11, recante «Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina)».

3. Le somme incassate ai sensi del comma 2 sono versate dalla Regione sulla contabilità speciale di cui al comma 1 per far fronte agli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 6. Le restanti disponibilità sono destinate all'attuazione del Piano stralcio di cui all'art. 1.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato provvede con propri decreti, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla quantificazione degli importi complessivi delle economie accertate ed in corso di accertamento, iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale ovvero con altre disponibilità finanziarie riferite agli eventi calamitosi verificatisi sul territorio della Regione Piemonte:

- eventi alluvionali dell'autunno 2000 - ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e successive modificazioni;

- lago glaciale effimero di Macugnaga - ordinanza n. 3227 del 4 luglio 2002;

- eventi alluvionali del 2002 - ordinanze n. 3237 del 12 agosto 2002 e n. 3258 del 20 dicembre 2002;
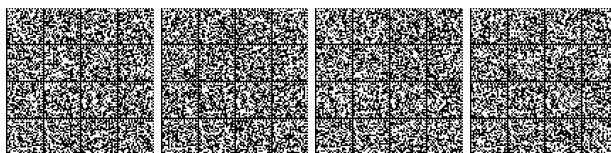
- sisma 2003 – ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003;

- emergenza fenomeni idraulici e idrogeologici – decreti del presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio e 24 ottobre 2006;

- evento meteorologico del 29 – 30 maggio 2008 – ordinanza n. 3683 del 13 giugno 2008;

- piogge e nevicate del novembre e dicembre 2008 – ordinanze n. 3734 del 16 gennaio 2009 e n. 3765 del 7 maggio 2009.

5. L'Amministrazione della regione Piemonte provvede al versamento delle somme di cui trattasi iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale a favore della contabilità speciale di cui al comma 1.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A12071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Mori Massimiliano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Mori Massimiliano nato il 14 giugno 1972 a La Spezia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Parma in data 3 novembre 2004;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia del 10 novembre 2006;

Preso atto che il richiedente ha documentato di essere stato ammesso al Patrocinio davanti al Giudice Unico della CdA di Genova;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione dell'11 agosto 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre col. legi d'Advocats» de Barcelona dal 25 ottobre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che nella Conferenza di servizi del 1° aprile 2011, si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in
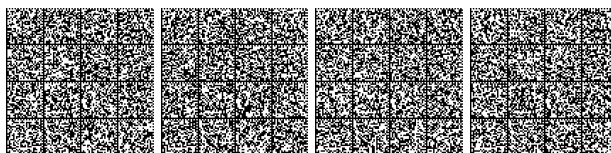
Italia in quanto tale formazione verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è specificatamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«advocat» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia sia colmata: e tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità del richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'«avvocato» che sia già tale in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Mori Massimiliano nato il 14 giugno 1972 a La Spezia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11998

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011.

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro della sanità 1° aprile 1997, recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», come modificato dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 29 luglio 1982, recante «Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 agosto 1982, n. 218;

Visto il decreto del Ministro della sanità 1° aprile 1997, recante: «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 maggio 1997, n. 103;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano», e in particolare l'art. 3, comma 3;

Visto il decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, recante «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, concernente: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 dicembre 2010, n. 282;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010, recante «Modifiche e integrazioni al decreto 1° aprile 1997 recante Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2011, n. 35;

Vista la nota del Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, del 23 febbraio 2011, prot. n. 3414, concernente chiarimenti in merito all'applicazione del d.m. 1° aprile 1997, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini»;

Ritenuto di apportare modifiche al citato d.m.1° aprile 1997, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010, al fine di armonizzare e rendere più efficaci le misure sanitarie per l'eradicazione della malattia di Aujeszky;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° aprile 1997

1. Al d.m. 1° aprile 1997 recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8:

- al comma 2-*ter*, le parole «adotta, se necessario» sono sostituite dalle seguenti: "emana con decreto della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, da adottarsi nei successivi 180 giorni";

- il comma 2-*quater* è soppresso.

b) all'art. 8-*bis*:

- al comma 1: le parole «Modello IV» sono sostituite dalle seguenti: «Modello 4»; le parole «art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «art. 31»;

- al comma 2, le parole «entro le 48 ore dalle movimentazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nelle 48 ore precedenti le movimentazioni»;

- dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

«3-*bis*. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il veterinario ufficiale, contestualmente alla visita clinica, sulla base di quanto attestato dal Modello 12, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, o dal registro dei trattamenti di cui all'art. 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, certifica, riportando la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia Aujeszky, che gli animali oggetto della movimentazione sono stati vaccinati per detta malattia»;

«3-*ter*. Nel caso di movimentazioni di animali destinati allo svezzamento/magronaggio, al di sotto dell'età vaccinale, il Modello 4 di cui al comma 1, o l'autodichiarazione di cui al comma 6, riportano le date delle vaccinazioni effettuate nell'allevamento di origine.»;

- il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200.»;

c) l'allegato V, relativo al «monitoraggio sierologico», è sostituito dall'allegato *A)* del presente decreto; all'allegato VIII, relativo al «Piano di controllo della malattia di Aujeszky», nella prima colonna della tabella di cui al paragrafo 1-c) le parole «n. riproduttori presenti» sono sostituite dalle seguenti: «n. suini presenti».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 253

ALLEGATO A

L'allegato V del decreto 1° aprile 1997, modificato ed integrato dal decreto 30 dicembre 2010, relativo al "Monitoraggio sierologico", è sostituito dal seguente:

ALLEGATO V
(Monitoraggio sierologico)

1. Tutti gli allevamenti da riproduzione e gli allevamenti da ingrasso, individuati nell'ambito del Piano di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino, devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema e la numerosità campionaria previsti da tale piano.

	Allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso e a ciclo aperto	**Allevamenti da ingrasso**
Numero capi in azienda	Numero capi da controllare	Numero capi da controllare
Fino a 10	Tutti	Tutti
11	10	Tutti
12	11	Tutti
13-14	12	Tutti
15-16	13	Tutti
17-18	14	Tutti
19-20	15	Tutti
21-23	16	Tutti
24-26	17	24
27-29	18	26
30-34	19	28
35-39	20	31
40-46	21	34
47-55	22	37
56-67	23	40
68-85	24	43
86-113	25	46
114-163	26	50
164-282	27	54
283-917	28	58
918 e oltre	29	59

2. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche anche per la malattia di Aujeszky sui campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino secondo la numerosità campionaria di cui al precedente paragrafo 1, specificandolo sul modello di cui all'allegato IV.

3. I risultati del monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo predisposto per la malattia vescicolare del suino.

11A12068

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neghina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Neghina Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria – Fondazione Ecologica "Dimitrie Cantemir" di Iasi nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria - Fondazione Ecologica «Dimitrie Cantemir» di Iasi nell'anno 1997 dalla sig.ra Neghina Elena, nata a Panciu (Romania) il giorno 2 giugno 1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Neghina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11869

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pieleanu Elena Liliana coniugata Dinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1 , commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pieleanu Elena Liliana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2003 dalla sig.ra Pieleanu Elena Liliana coniugata Dinu, nata a Babaiata (Romania) il 5 marzo 1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pieleanu Elena Liliana coniugata Dinu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11874

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Varga Valeria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'Allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Varga Valeria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, asistenta sociala si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra Varga Valeria, nata a Roman (Romania) il 9 settembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Varga Valeria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarò pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11875
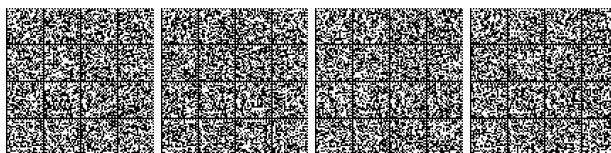
DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbaros Nicotela Georgeta coniugata Robu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, e l'Allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Robu Nicoleta Georgeta, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Suceava nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Barbaros;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Suceava nell'anno 1998 dalla sig.ra Barbaros Nicotela Georgeta coniugata Robu, nata a Suceava (Romania) il 9 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Barbaros Nicotela Georgeta coniugata Robu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da, parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11876

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciubotaru Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'Allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciubotaru Ionela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di
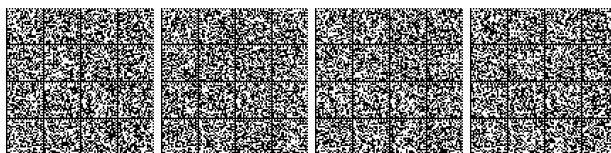
«asistent medical generalist, domeniul sanitar» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medicai generalist, domeniul sanitar», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005 dalla sig.ra Ciubotaru Ionela, nata a Iasi (Romania) il 7 gennaio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ciubotaru Ionela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11877

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Florea Alexandra Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'Allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Florea Alexandra Elena, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola tecnica postliceale «Henri Coanda» di Oradea nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola tecnica postliceale «Henri Coanda» di

Oradea nell'anno 2009 dalla sig.ra Florea Alexandra Elena, nata a Timisoara (Romania) il 19 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Florea Alexandra Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11878

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2011.

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2010;

Viste le domande di inserimento di nuovi prodotti negli allegati 1, 3 e 7 pervenute presso questo Ministero;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche degli allegati al citato decreto;

Considerato che le modifiche proposte si riferiscono agli allegati 1, 3 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Sentito il parere della commissione di cui all'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, come previsto dal disposto di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la notifica 2011/0079/I della citata proposta di modifica alla Commissione UE, ai sensi della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la nota prot. n. 101299 del 26 maggio 2011 dell'unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate modifiche all'allegato 1, 3 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1, 3 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo e in Turchia.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 6, foglio n. 94

ALLEGATO

MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1, 3, 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75

All'allegato 1 Concimi nazionali, al punto 2.6. Concimi potassici fluidi, è aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 4:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali di peso) Valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
4.	Soluzione di sali misti potassici	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di sali misti potassici	10% K_2O. Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	---	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	---

All'allegato 3 Correttivi, al punto 2.2. Correttivi diversi sono aggiunti i seguenti prodotti con numero d'ordine 6 e 7:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili Criteri concernenti la valutazione Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato Caratteristiche diverse da dichiarare Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
6.	Estratto di tannini di castagno solido	Prodotto ottenuto per lisciviazione in acqua calda di legno di castagno non trattato, successiva concentrazione con mezzi fisici ed essiccazione	Umidità: massimo 10% pH compreso tra 3,0 e 3,5 Carbonio organico sul tal quale: minimo 50% Tannini sul tal quale: minimo 75%	---	Umidità pH Carbonio organico Tannini	---
7.	Estratto di tannini di castagno liquido	Prodotto ottenuto per lisciviazione in acqua calda di legno di castagno non trattato e successiva concentrazione con mezzi fisici	pH compreso tra 3,0 e 3,5 Carbonio organico sul tal quale: minimo 9% Tannini sul tal quale: minimo 13%.	---	pH Carbonio organico Tannini	---
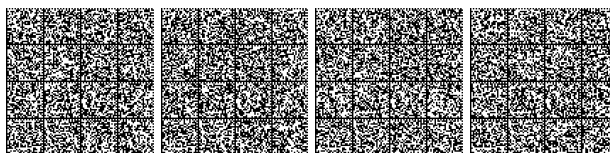
All'allegato 7 Tolleranze, al punto 3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi), dopo la voce "Soluzione di tiosolfato di potassio" è aggiunta la voce " Soluzione di sali misti potassici" con la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in K_2O
Soluzione di sali misti potassici	1,0

All'allegato 7 Tolleranze, il punto 5.2. Correttivi diversi, è sostituito come segue:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:						
	CaO	**MgO**	**SO3**	**$FeSO_4x7H_2O$**	**S**	**C organico**	**Tannini**
Per il correttivo n. 1	--	--	--	2,0	--	--	--
Per il correttivo n. 2	0,7	0,7	0,5	--	--	--	--
Per il correttivo n. 3, 4, e 5	--	--	--	--	1,0	--	--
Per il correttivo numero 6	--	--	--	--	--	3,0	1
Per il correttivo numero 7	--	--	--	--	--	0,6	1

11A12139

DECRETO 3 agosto 2011.

Iscrizione di una varietà di foraggera al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 4 febbraio 2009 ha espresso parere favorevole alla iscrizione, nel relativo registro, della varietà di specie agraria indicata nel presente dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà è stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione varietale;

Considerato che la predetta verifica è stata conclusa positivamente;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, con a fianco di essa riportato il nuovo responsabile per la conservazione in purezza, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione purezza
Veccia comune	3933	Pepe	Natura S.r.l

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A12035

DECRETO 4 agosto 2011.

Rettifica al decreto 9 febbraio 2011 concernente il rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 3065 del 9 febbraio 2011, contenente «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2011, in particolare l'articolo 1, con il quale, tra le altre, è stata rinnovata l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie agrarie della varietà di barbabietola da zucchero denominata «Delitzsch Poly»;

Vista la nota del 5 settembre 2008 con la quale la società KWS SAAT AG, quale responsabile della conservazione in purezza della varietà sopra citata, ha chiesto il rinnovo dell'iscrizione al relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Vista inoltre la nota del 25 ottobre 2010, con la quale la sopracitata Società ha chiesto invece la cancellazione della varietà stessa del predetto registro;
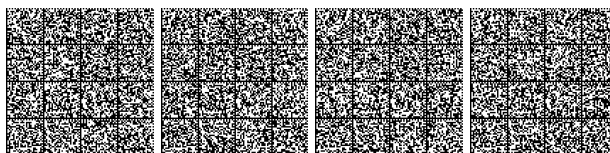
Vista la nota del 13 giugno 2011, con la quale la predetta società riconferma la richiesta di cancellazione della varietà di barbabietola da zucchero denominata «Delitzsch Poly»;

Ritenuta pertanto la necessita di modificare l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 3065, del 9 febbraio 2011, nella parte in cui viene disposto il rinnovo della iscrizione della sopracitata varietà;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale del 9 febbraio 2011, n. 3065 contenente «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2011, è modificato nel modo seguente:

la varietà di barbabietola da zucchero denominata «Delitzsch Poly», è depennata dall'elenco dell'articolo 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2020».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A12036

DECRETO 4 agosto 2011.

Cancellazione di una varietà di specie ortiva iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica ed integra la citata legge 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Considerato che, per la varietà indicata all'articolo unico del presente dispositivo, la Società Uniseeds s.r.l., in qualità di unico responsabile, ha comunicato di voler rinunciare alla conservazione in purezza della varietà e che, a livello generale, la stessa non riveste particolare interesse;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 maggio 2011, ha preso atto della richiesta di rinuncia, da parte dell'attuale responsabile, alla conservazione in purezza della varietà di seguito elencata, così come risulta dal verbale della riunione;

Considerati validi i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varietà sotto elencata, iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:
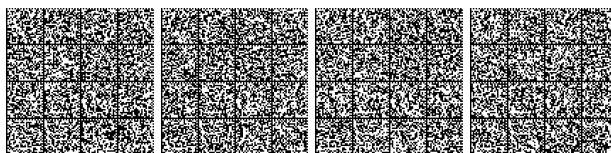
Codice SIAN	Specie	Varietà	DM di iscrizione	Responsabile della conservazione in purezza
494	Melanzana	Violetta di New York	18-02-2002 –G.U. n. 73 del 27-03-2002	Uniseeds s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A12076

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 settembre 2011.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise indette per i giorni 16 e 17 ottobre 2011. (Deliberazione n. 227/11/CSP).

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 settembre 2011;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" ed, in particolare, l'articolo 7;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" ed, in particolare, l'art. 5;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", nonchè la legge 2 luglio 2004, n.165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario";

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 108 del 17 febbraio 1968;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera *f)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
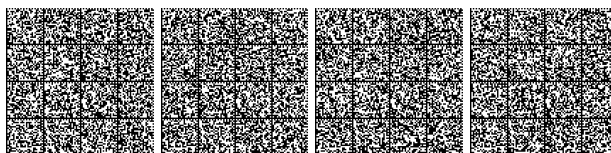
Vista la nota n. 3987 del 29 luglio 2011, con la quale il Ministero dell'Interno ha indicato i giorni di domenica 16 ottobre e lunedì 17 ottobre 2011 per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Molise;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Campobasso nell'esercizio delle sue funzioni di Rappresentante di Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie n. 36877 del 4 agosto 2011, con il quale è stata convocata, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Campobasso, l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Molise per i giorni di domenica 16 ottobre e lunedì 17 ottobre 2011;

Vista la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010;

Vista la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell'11 marzo 2010;

Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa";

Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n.28;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Molise fissate per i giorni di domenica 16 ottobre e lunedì 17 ottobre 2011, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature" e alla delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature", come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell'11 marzo 2010.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi negli ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

3. I termini di cui all'articolo 7, della delibera n. 24/10/CSP e all'articolo 4, comma 2, della delibera n. 25/10/CSP decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, della delibera n. 24/10/CSP, a cui rinvia l'articolo 16, comma 1, della delibera n. 25/10/CSP, relativa ai compiti del Comitato regionale per le comunicazioni del Molise, si applica anche all'accertamento di eventuali violazioni dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

6. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nei territori interessati dalla consultazione elettorale, sino al compimento delle operazioni di voto.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità

Roma, 13 settembre 2011

p. *Il Presidente*
Il segretario generale
VIOLA

I commissari relatori
LAURIA - MARTUSCIELLO

11A12335
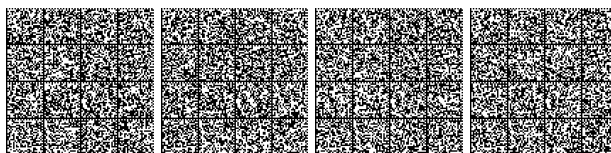
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Metrotranvia di Bologna – tratta Fiera Michelino-Stazione FS e tratta Stazione FS - Malvasia per le sole opere civili al grezzo (CUP F71L05000010001). Rettifica delibera n. 74/2009. (Deliberazione n. 10/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), e visto in particolare l'art. 1, comma 78, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali tra i quali – tra l'altro – sono inclusi interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l'art. 2, comma 257, che, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nei «sistemi urbani», la voce «Bologna metropolitana» con un costo complessivo di 877,9 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 89 (*G.U.* n. 85/2006), con la quale questo Comitato, ha approvato il progetto preliminare della «Metrotranvia per la città di Bologna», nella versione che prevede «La variante di tracciato in sede segregata» sino alla fermata Ospedale Maggiore, e ha assegnato un contributo di 3,1 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, per la progettazione definitiva del primo lotto funzionale «Fiera Michelino - Stazione FS» del costo di 185,4 milioni di euro, prendendo atto che la copertura del costo era assicurata per 94,8 milioni di euro e che l'integrazione sarebbe stata a carico dei Fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), all'allegato 1 conferma, nei «Sistemi urbani», la voce «Bologna metropolitana»;

Vista la delibera 5 aprile 2007 n. 16 (*G.U.* n. 177/2007), con la quale questo Comitato, preso atto della sopravvenuta indisponibilità dei Fondi ipotizzati per il completamento della copertura del costo del suddetto primo lotto funzionale, ha assegnato, in via programmatica, al medesimo lotto un contributo suscettibile di sviluppare, al tasso allora corrente, un volume di investimenti di 87,4 milioni di euro, imputando il relativo onere su parte delle risorse della «Legge obiettivo» assegnate in precedenza ad altro intervento e revocate nella medesima seduta e prevedendo che l'assegnazione definitiva del contributo
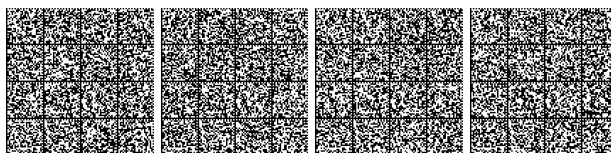
stesso avvenisse in sede di approvazione del progetto definitivo di detto lotto, redatto e corredato come indicato nella citata delibera n. 89/2005;

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 13 (*G.U.* n. 217/2008), con la quale questo Comitato per la realizzazione del primo lotto funzionale dell'intervento «Metrotranvia di Bologna» ha assegnato, in via programmatica, contributi a valere sui Fondi recati dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza 2009 e 2010, suscettibili di sviluppare, al tasso all'epoca praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti complessivo di 120 milioni di euro;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 74 (*G.U.* n. 47/2010) con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Metrotranvia di Bologna - tratta Fiera Michelino - Stazione FS e tratta Stazione FS – Malvasia per le sole opere civili al grezzo», ha assegnato – per la realizzazione dell'opera – in via definitiva contributi precedentemente assegnati con le delibere nn. 16/2007 e 13/2008 e ha altresì assegnato un finanziamento di euro 35,2 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 novembre 2010, n. 47874, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato – tra l'altro – della correzione formale della delibera n. 74/2009 relativa alla «Metrotranvia di Bologna» ed ha contestualmente trasmesso la documentazione istruttoria;

Considerato che la citata delibera n. 74/2009 ha condizionato l'efficacia della delibera stessa (approvazione progettuale e assegnazioni) ad alcuni adempimenti:

il punto 4.1 prevede l'invio da parte del Comune di Bologna di un formale atto d'impegno alla copertura residua del costo dell'intervento;

il punto 4.2 prevede che:

«L'efficacia delle disposizioni di cui ai punti 1 (approvazione del progetto definitivo n.d.r.), 2 (assegnazione definitiva contributi assegnati con precedenti delibere n.d.r.) e 3 (assegnazione a valere sul Fondo infrastrutture n.d.r.) è altresì subordinata alla trasmissione, prima della pubblicazione del bando per l'affidamento dell'opera, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di un prospetto aggiornato della copertura finanziaria dei lotti 1 "Fiera Michelino - Stazione FS" e 2 "Stazione FS – Malvasia per le sole opere civili al grezzo", oggetto dell'approvazione di cui al punto 1.1, con indicazione dei provvedimenti di iscrizione in bilancio delle singole fonti di finanziamento nonché del ricavo netto conseguito a seguito della stipula dei contratti di finanziamento attivabili con i contributi assegnati con le citate delibere n. 16/2007 e 13/2008.»

Considerato che un errore materiale di trascrizione della delibera stessa rende inattuabile il dispositivo, in quanto il sopracitato punto 4.2 subordina la assegnazione definitiva dei contributi di cui alle delibere nn. 16/2007 e 13/2008 alla stipula dei relativi contratti di finanziamento, che viceversa non possono essere attivati in carenza di approvazione del progetto definitivo e di assegnazione definitiva dei contributi stessi;

Considerato quindi che il suddetto punto 4.2 avrebbe dovuto condizionare l'efficacia della delibera solo con riferimento all'assegnazione a carico del Fondo infrastrutture (punto 3 del deliberato);

Considerato che, con nota 15 marzo 2010, n. 65346, il Comune di Bologna ha trasmesso copia dell'atto con cui il Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso conferma l'impegno alla copertura della quota comunale di finanziamento per il lotto 1 «Fiera Michelino – Stazione FS» e per le sole opere al grezzo di galleria del lotto 2 «Stazione FS – Ospedale Maggiore»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto:

Che con l'atto citato in premessa il Commissario:

conferma l'impegno del Comune di Bologna alla copertura della propria quota di finanziamento dell'investimento necessario per il lotto 1 «Fiera Michelino – Stazione FS» e delle sole opere al grezzo del lotto 2° «Stazione FS – Ospedale Maggiore»;

comunica che il Comune di Bologna ha quindi inserito nei propri strumenti di programmazione economico-finanziaria (relazione previsionale e programmatica 2010-2012, programma triennale di lavori pubblici 2010-2012, piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2010-2012) una previsione di spesa per la copertura finanziaria dell'opera pari a 108,4 milioni di euro;

rileva che l'iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della spesa e delle relative fonti di finanziamento è condizionata da quanto consentito dalle disposizioni inerenti il patto di stabilità interno;

stabilisce di attivarsi per la definizione della documentazione tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento, al fine di poter procedere all'affidamento dei lavori non appena si rendano disponibili e attivabili i finanziamenti statali di cui alla delibera n. 74/2009 e i finanziamenti comunali di cui all'impegno stesso;

che la condizione di cui al punto 4.1 della delibera n. 74/2009 è quindi da considerarsi ottemperata ai fini dell'efficacia della delibera stessa.

Delibera:

Rettifica del punto 4.2 della delibera n. 74/2009.

Il punto 4.2 della delibera 31 luglio 2009, n. 74 (*G.U.* n. 47/2010) è sostituito dal seguente:

«L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 3 è subordinata alla trasmissione, prima della pubblicazione del bando per l'affidamento dell'opera, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di un prospetto aggiornato della copertura finanziaria dei lotti 1 "Fiera Michelino - Stazione FS" e 2 "Stazione FS – Malvasia per le sole opere civili al grezzo" oggetto dell'approvazione di cui al punto 1.1, con indicazione dei provvedimenti di iscrizione in bilancio delle singole fonti di finanziamento nonché del ricavo netto conseguito a seguito della stipula dei contratti di finanziamento attivabili con i contributi assegnati con le citate delibere n. 16/2007 e 13/2008.»

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze foglio n. 102.

11A12230

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Piano nazionale per l'edilizia abitativa. Accordi di programma *ex* articolo 4 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009. (Deliberazione n. 16/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Comitato, deve essere approvato un Piano nazionale di edilizia abitativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 di approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, che prevede all'art. 4 la stipula di accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le Regioni e i comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legge 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, con i quali concentrare gli interventi, nell'ambito delle risorse attribuite, sull'effettiva richiesta abitativa, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana;

Visto il decreto 8 marzo 2010 (*G.U.* n. 104/2010) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse del Piano nazionale di edilizia abitativa;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 18 (*G.U.* n. 139/2009) con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha espresso parere favorevole sullo schema di «Piano nazionale per l'edilizia abitativa», predisposto al fine di garantire i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Vista la nota 17 gennaio 2011, n. 1793, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all' ordine del giorno del Comitato degli allegati schemi di accordo di programma con le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Molise, e con la Provincia autonoma di Trento, inoltrando la relativa documentazione istruttoria unitamente a schede riepilogative degli interventi previsti nei citati schemi di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Vista la nota 26 gennaio 2011, n. 3340, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato degli allegati schemi di accordo di programma con le Regioni Campania e Sardegna;

Viste le note nn. 783 e 789 del 28 gennaio 2011, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa agli schemi di accordo di programma con le predette Regioni Campania e Sardegna, unitamente a schede riepilogative degli interventi previsti nei citati schemi di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Viste le note 17 febbraio 2011, n. 6757, e 18 febbraio 2011 n. 1707, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato degli schemi di accordo di programma con le Regioni Liguria, Puglia e Sicilia, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria unitamente a schede
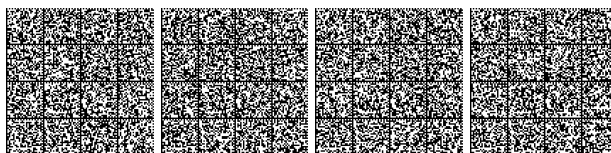
riepilogative degli interventi previsti nei citati schemi di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Vista la nota 18 febbraio 2011, n. 696, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso alcune valutazioni sui contenuti degli schemi di accordo di programma già trasmessi, richiedendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alcuni ulteriori approfondimenti al riguardo;

Vista la nota 1° marzo 2011, n. 2169, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito precisazioni in riferimento alla sopra citata nota 18 febbraio 2011 n. 696 del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Vista la nota 4 marzo 2011, n. 2395, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un aggiornamento della scheda riepilogativa degli interventi di cui allo schema di accordo di programma elaborato con la Regione Siciliana;

Vista la nota 16 marzo 2011 n. 10832, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all' ordine del giorno del Comitato dello schema di accordo di programma con la Regione Toscana, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria unitamente a schede riepilogative degli interventi previsti nel citato schema di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Vista la nota 23 marzo 2011, n. 1201, con la quale il citato Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha richiesto al Ministero istruttore di acquisire da Regioni e Province autonome apposite tabelle finalizzate a determinare il costo medio per alloggio secondo le diverse tipologie di intervento;

Vista la nota 25 marzo 2011, n. 3079, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un aggiornamento delle schede riepilogative degli interventi di cui agli schemi di accordo di programma elaborati con le Regioni Emilia Romagna e Campania;

Viste le note 15 aprile 2011, n. 15192, e n. 3821, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all' ordine del giorno del Comitato dello schema di accordo di programma con la Regione Marche, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria unitamente a schede riepilogative degli interventi previsti nel citato schema di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Vista la nota 18 aprile 2011, n. 3833, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le tabelle sul costo medio per alloggio di cui alla citata nota 23 marzo 2011, n. 1201, richieste dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, compilate dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento;

Vista la nota 22 aprile 2011, n. 16181, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all' ordine del giorno del Comitato dello schema di accordo di programma con la Regione Basilicata, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, unitamente a schede riepilogative degli interventi previsti nel citato schema di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Vista la nota 3 maggio 2011, n. 17453, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso modifiche agli schemi di accordo di programma e ad alcune schede riepilogative degli interventi relativi alle Regioni Veneto, Campania, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna, prevedendo un aumento del numero di alloggi e dei relativi finanziamenti non statali;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che l'art. 11 del citato decreto-legge n. 112/2008 individua le categorie beneficiarie del Piano nazionale di edilizia abitativa: *a)* nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; *b)* giovani coppie a basso reddito; *c)* anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; *d)* studenti fuori sede; *e)* soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; *f)* altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007; *g)* immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione;

Ritenuto quindi di dettare indicazioni intese a garantire a livello nazionale una prima copertura del fabbisogno abitativo;

Ritenuto di richiamare l'obbligo di richiedere il CUP (Codice Unico Progetto) previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per tutti i progetti di investimento pubblico;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

1. dei contenuti dei citati accordi di programma ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il Piano nazionale per l'edilizia abitativa, tramite la costruzione di nuove abitazioni, il recupero, l'acquisto o la locazione di quelle esistenti, mira a incrementare l'offerta di abitazioni da destinare prioritariamente alle categorie di beneficiari di cui al citato decreto legge n. 112/2008;

che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, lo stesso Piano si articola nelle seguenti sei linee di intervento:

a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la rea-

lizzazione di immobili per l'edilizia residenziale, ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;

b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, nel rispetto delle normative regionali o statali vigenti, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

c) promozione finanziaria, anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi;

e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei Comuni già compresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei Comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta;

che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 prevede all'art. 4 la stipula di accordi di programma relativi alle sopra citate linee di intervento *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e i Comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera di questo Comitato, d'intesa con la Conferenza Unificata;

che tali accordi di programma sono finalizzati alla promozione dell'edilizia residenziale sociale e alla riqualificazione urbana, e indirizzati a interventi con elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Lombardia ammonta a complessivi 125 milioni euro, di cui 54,8 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 968 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Piemonte, ammonta a complessivi 168,3 milioni euro, di cui 32,8 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 733 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Emilia Romagna, ammonta a complessivi 116,8 milioni euro, di cui 22,4 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 687 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Umbria, ammonta a complessivi 19,7 milioni euro, di cui 5,5 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 176 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Molise, ammonta a complessivi 2,5 milioni euro, di cui 2,1 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 22 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Sardegna, ammonta a complessivi 17,6 milioni euro, di cui 13,4 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 234 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Veneto, ammonta a complessivi 57,6 milioni euro, di cui 22,7 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 306 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Campania, ammonta a complessivi 1.548,2 milioni euro, di cui 41,2 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 7059 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Provincia autonoma di Trento ammonta a complessivi 19,6 milioni euro, di cui 5,4 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 91 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Toscana, ammonta a complessivi 88,6 milioni euro, di cui 21,8 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 450 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Marche, ammonta a complessivi 31,5 milioni euro, di cui 7,2 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 200 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Puglia ammonta a complessivi 97,1 milioni euro, di cui 25,0 milioni di euro di risorse statali, prevede la realizzazione di 2029 alloggi e, nella scheda riepilogativa degli interventi, prevede un periodo minimo di 8 anni prima dell'esercizio del diritto di riscatto;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Siciliana, ammonta a complessivi 147,6 milioni euro, di cui 27,8 milioni di euro di risorse statali e prevede la realizzazione di 602 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Liguria, ammonta a complessivi 212,4 milioni euro, di cui 12,9 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 1287 alloggi;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Basilicata ammonta a complessivi 65,6 milioni euro, di cui 3,6 milioni di euro di risorse statali e prevede la realizzazione di 365 alloggi;

che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, art. 13, è stato istituito un apposito Comitato per il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, costituito da 10 membri: 5 individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno su proposta della Presidenza del Consiglio dei
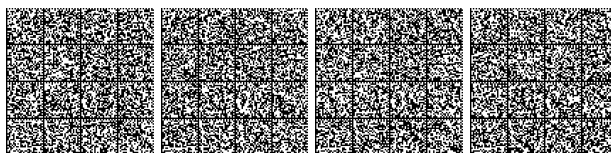
Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e 5 individuati dalla Conferenza Unificata;

sotto l'aspetto finanziario e attuativo:

che sono pervenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le relazioni istruttorie relative agli accordi di programma di 14 Regioni e di una Provincia autonoma, beneficiari complessivamente di 298,6 milioni di euro di fondi statali;

che tali fondi rappresentano il 79 per cento dei fondi statali complessivamente disponibili per gli accordi di programma, pari a 378 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni come riportato nel decreto 8 marzo 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Riparto delle risorse del Piano nazionale di edilizia abitativa» con riferimento alle sopra citate linee di intervento *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

che a tali fondi statali si aggiungono quelli messi a disposizione dalle Regioni, pari a 273,9 milioni di euro, dagli altri soggetti pubblici per 165,6 milioni di euro, e fondi privati per 1.979 milioni di euro. Il volume totale di fondi pubblici e privati previsti dai 15 accordi di programma di cui alla presente delibera è di 2.717 milioni di euro, come da allegata tabella 1;

che con questi finanziamenti è prevista l'acquisizione di un totale di 15.209 alloggi, come da allegata tabella 2, di cui 12.057 di nuova costruzione, 3.009 tramite recupero o ristrutturazione di spazi preesistenti e 143 tramite acquisto di alloggi esistenti, mentre non è previsto da nessuna Regione il reperimento di alloggi tramite locazione. Tali alloggi saranno utilizzati per: *i)* locazione permanente in 3.745 casi, *ii)* affitto per un minimo di venticinque anni in 2.259 casi, *iii)* affitto con opzione di riscatto dopo almeno dieci anni in 6.054 casi e *iv)* edilizia libera in 3.151 casi;

che, in particolare, lo schema di accordo della Regione Campania si distingue dagli altri in quanto prevede di mobilitare 1,4 miliardi di euro circa di fondi privati, a fronte di 181,7 milioni di euro di fondi pubblici impegnati; l'85,6 per cento degli alloggi è previsto a edilizia libera o affitto a 10 anni con possibilità di riscatto, e solo il residuo 14,4 per cento a locazione permanente o affitto a 25 anni; infine, il 96 per cento circa degli alloggi previsti risulta di nuova costruzione, richiedendo ampie variazioni agli strumenti urbanistici vigenti;

Esprime parere favorevole

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sui contenuti degli schemi di accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna e la Provincia autonoma di Trento, per l'attuazione del «Piano nazionale di edilizia abitativa», sintetizzati nelle tabelle 1 e 2 allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Invita:

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a richiedere a ogni Regione di comunicare i criteri utilizzati, per il riparto di tutte le risorse di rispettiva competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art. 11 del citato decreto-legge n. 112/2008;

a vigilare sulla corretta applicazione dei citati criteri nella selezione dei soggetti che avranno accesso agli alloggi frutto degli accordi di programma;

a vigilare sull'attuazione dell'accordo di programma della Regione Campania sotto il profilo finanziario, il profilo della quota di recupero edilizio o di ristrutturazione e il profilo delle variazioni agli strumenti urbanistici vigenti previste dall'accordo di programma medesimo;

a richiedere alla Regione Puglia di uniformare a 10 anni il periodo minimo prima dell'esercizio della facoltà di riscatto per gli alloggi in locazione con patto di promessa di vendita, come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009;

a trasmettere al Comitato di monitoraggio ex art.13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 una relazione annuale sullo stato di attuazione degli accordi di programma in esame, sia sotto il profilo materiale (velocità di completamento del Piano, destinazione sociale effettiva, impatto sul territorio in termini di riqualificazione urbana delle nuove costruzioni e del recupero/ristrutturazione edilizia), che finanziario (stato della spesa, concretizzazione della partecipazione finanziaria privata e degli enti locali agli accordi, evoluzione dei costi per alloggio) e a informare puntualmente il Comitato stesso sugli esiti delle attività di cui ai punti precedenti;

a vigilare affinché i «soggetti aggiudicatori» richiedano il CUP per ogni progetto di investimento pubblico di cui agli accordi di programma in esame, e riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze foglio n. 52
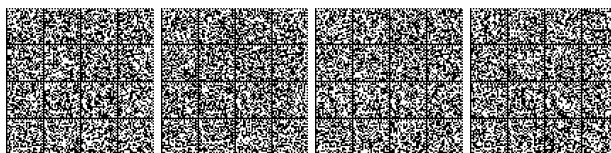
ALLEGATO

Tabella 1: Finanziamenti previsti dagli accordi di programma

	FINANZIAMENTO				
	fondi statali	fondi regionali	altri fondi pubblici	fondi privati	TOTALE
regioni	€	€	€	€	€
Piemonte	32.839.364	15.601.554	8.197.000	111.626.369	**168.264.287**
Lombardia	54.820.950	0	23.850.800	46.307.000	**124.978.750**
Trento	5.384.865	14.216.708	0	0	**19.601.573**
Veneto	22.732.444	1.231.000	10.379.028	23.302.470	**57.644.941**
Liguria	12.865.482	19.833.946	23.830.139	155.834.710	**212.364.277**
Emilia-Romagna	22.436.560	30.000.000	20.159.555	44.200.598	**116.796.713**
Toscana	21.832.133	21.832.133	0	44.889.744	**88.554.009**
Umbria	5.470.078	8.265.000	5.981.938	0	**19.717.016**
Marche	7.178.309	8.103.500	8.182.765	8.077.487	**31.542.060**
Molise	2.068.355	0	415.739	0	**2.484.094**
Campania	41.168.900	100.000.000	40.590.776	1.366.480.794	**1.548.240.470**
Puglia	24.964.424	28.797.552	14.776.175	28.535.924	**97.074.075**
Basilicata	3.608.804	10.253.850	0	50.702.490	**64.565.144**
Sicilia	27.834.084	13.732.011	6.931.828	99.098.576	**147.596.500**
Sardegna	13.352.765	1.997.100	2.273.746	0	**17.623.611**
Totale	**298.557.516**	**273.864.354**	**165.569.491**	**1.979.056.162**	**2.717.047.523**

Tabella 2: Alloggi previsti dagli accordi di programma

	ACQUISIZIONE				UTILIZZO				
	Nuova costr.ne	Recup./ ristrutt.	Acquisto	Locazione	locazione perm.te	affitto 25 anni	riscatto 10 anni	edilizia libera	Totale alloggi
Regioni	N alloggi	N alloggi	N alloggi	N alloggi	N alloggi	N alloggi	N alloggi	N alloggi	**N alloggi**
Piemonte	318	415	0	0	129	217	53	334	**733**
Lombardia	728	214	26	0	413	255	300	0	**968**
Trento	91	0	0	0	91	0	0	0	**91**
Veneto	205	45	56	0	218	88	0	0	**306**
Liguria	597	690	0	0	583	210	494	0	**1.287**
Emilia-Romagna	460	211	16	0	480	52	155	0	**687**
Toscana	384	66	0	0	179	181	0	90	**450**
Umbria	108	23	45	0	59	17	0	100	**176**
Marche	104	96	0	0	137	63	0	0	**200**
Molise	22	0	0	0	22	0	0	0	**22**
Campania	6.749	310	0	0	223	791	4.221	1.824	**7.059**
Puglia	1.608	421	0	0	952	38	831	208	**2.029**
Basilicata	365	0	0	0	32	0	0	333	**365**
Sicilia	298	304	0	0	13	347	0	242	**602**
Sardegna	20	214	0	0	214	0	0	20	**234**
TOTALE	**12.057**	**3.009**	**143**	**0**	**3.745**	**2.259**	**6.054**	**3.151**	**15.209**

11A12231

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Fondo sanitario nazionale 2008. Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica (legge n. 548/1993). (Deliberazione n. 18/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a esse spettanti;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, per l'anno 2008, è pari al 47,05 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando sul Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente l'importo di 4.390.000 euro da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente e alla documentata funzione dei Centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Vista la propria delibera del 27 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 150/2008) e in particolare il punto 2.6.5 del dispositivo che, nel ripartire le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale 2008, destina la somma di 4.390.000 euro al finanziamento degli interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica nell'ambito dell'accantonamento complessivo di 1.741.390.000 euro da ripartire sulla base di successive proposte del Ministro della salute;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 2008, n. 95 (*G.U.* n. 70/2009) che, nell'approvare il piano di riparto delle risorse destinate alle finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, rinvia a una successiva delibera di questo Comitato l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte di un organismo di valutazione individuato dal Ministero della salute nella «Commissione nazionale della ricerca sanitaria»;

Vista la nota del Ministero della salute del 12 agosto 2010, n. 27423, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma complessiva di 4.390.000 euro per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2008, di cui una quota di 3.100.000 euro è destinata all'assistenza specifica e una quota di 1.290.000 euro è destinata al finanziamento di progetti di ricerca valutati positivamente dalla citata Commissione da ripartire con successiva delibera di questo Comitato;

Tenuto conto che, nella detta proposta, il riparto delle risorse relative all'assistenza è stata predisposta in base al numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente a livello regionale;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province Autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 47,05 per cento;

Vista l'intesa sulla proposta di riparto sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 113/CSR);

Delibera:

A valere sulle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale 2008 di parte corrente, pari a 4.390.000 euro, destinate alla prevenzione e cura della fibrosi cistica con la delibera CIPE n. 48/2008, viene ripartita, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la quota di 3.100.000 euro per le finalità di assistenza specifica come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

La quota di 1.290.000 euro, destinata alla ricerca in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica, sarà assegnata con successiva delibera di questo Comitato per il finanziamento di progetti di ricerca valutati positivamente dalla Commissione nazionale della ricerca sanitaria.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze foglio n. 37
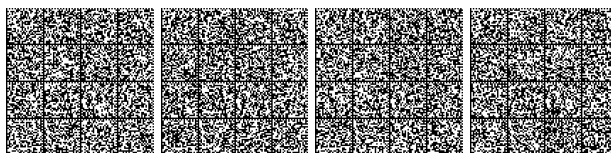
ALLEGATO

FSN 2008 - RIPARTIZIONE RISORSE DESTINATE ALL'ASSISTENZA DELLA QUOTA VINCOLATA PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.362/99)

REGIONE	DATI		QUOTA ATTIVITA' DI ASSISTENZA (in euro)		
	NUMERO PAZIENTI (dati 2004)	*POPOLAZIONE RESIDENTE*	*QUOTA PAZIENTI*	*QUOTA POPOLAZIONE*	*TOTALE*
			a	b	c=a+b
PIEMONTE	283	4.352.828	120.900	127.832	248.732
LOMBARDIA	670	9.545.441	286.229	280.326	566.555
VENETO	424	4.773.554	181.136	140.188	321.324
LIGURIA	91	1.607.878	38.876	47.219	86.095
EMILIA ROMAGNA	243	4.223.264	103.811	124.027	227.838
TOSCANA	240	3.638.211	102.530	106.845	209.375
UMBRIA	38	872.967	16.234	25.637	41.871
MARCHE	98	1.536.098	41.866	45.111	86.977
LAZIO	433	5.493.308	184.981	161.325	346.306
ABRUZZO	83	1.309.797	35.458	38.466	73.924
MOLISE	18	320.074	7.690	9.400	17.090
CAMPANIA	306	5.790.187	130.725	170.044	300.769
PUGLIA	270	4.069.869	115.346	119.522	234.868
BASILICATA	62	591.338	26.487	17.366	43.853
CALABRIA	132	1.998.052	56.391	58.678	115.069
SICILIA (*)	237	2.656.428	101.340	78.014	179.354
TOTALE	**3.628**	**52.779.294**	**1.550.000**	**1.550.000**	**3.100.000**

(*) Per la Regione Siciliana è stata effettuata la ritenuta di legge (47,05 %) sui parametri Pazienti e Popolazione residente.
I dati originari, precedenti la ritenuta, sono di 448 pazienti e di 5.016.861 residenti.

11A12232

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Fondo sanitario nazionale 2008. Assegnazione alla regione Piemonte delle risorse accantonate per il finanziamento del progetto interregionale «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - 2010» (Delibera CIPE n. 25/2009). (Deliberazione n. 19/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario;
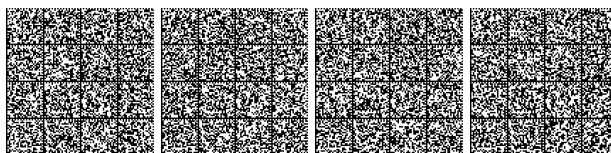
Visto l'art. 1, comma 34-*bis* della sopracitata legge n.662/1996, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle Regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 con il quale è stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2006-2008;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2009 relativo all'approvazione delle linee progettuali proposte dal Ministro della salute per l'utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione dei richiamati obiettivi per l'anno 2008;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 48, (*G.U.* n. 150/2008), concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2008 del Servizio Sanitario Nazionale con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 1.369.000.000 di euro per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, ai sensi della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 8 maggio 2009, n. 25 (*G.U.* n. 184/2009) relativa al riparto tra le Regioni del richiamato importo di 1.369.000.000 di euro, con la quale è stata finalizzata una quota di 3.400.000 euro per il finanziamento di un progetto interregionale per la riedizione dell'indagine multiscopo «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari – 2010», con il coinvolgimento del Ministero di settore, delle Regioni, dell'ISTAT e dell'AGENAS;

Vista la nota del Ministero della salute n. 1410 del 12 gennaio 2011, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di assegnazione alla Regione Piemonte di 3.399.999,40 euro a valere sulla citata finalizzazione a carico del Fondo Sanitario Nazionale 2008, per il finanziamento del richiamato progetto «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari – 2010», di cui alla richiamata delibera n. 25/2009;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 16 dicembre 2010, (Rep. atti n. 244/CSR);

Delibera:

A valere sulle risorse vincolate a carico del Fondo Sanitario Nazionale 2008 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale, di cui alle proprie delibere n. 48/2008 e n. 25/2009, richiamate in premessa, è assegnata alla Regione Piemonte la somma di 3.399.999,40 euro per il finanziamento del progetto interregionale per la riedizione dell'indagine multiscopo «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari – 2010».

Il Ministero della salute presenterà annualmente a questo Comitato, con prima scadenza al 30 giugno 2012, una relazione sullo stato di attuazione del citato progetto e sulla utilizzazione delle risorse assegnate con la presente delibera.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze foglio n. 38.

11A12233

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2011.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Molise fissata per i giorni 16 e 17 ottobre 2011. (Documento n. 13).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela ed alla garanzia della libertà, del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della apertura alle diverse opinioni nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, gli articoli 3 e 4 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni;

g) rilevato che, con nota n. 3987 del 29 luglio 2011, il Ministero dell'interno ha indicato i giorni di domenica 16 e lunedì 17 ottobre 2011 per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della regione Molise e che, con decreto del 4 agosto 2011 del prefetto della Provincia di Campobasso, quale rappresentante dello Stato per i rapporti col sistema delle autonomie, l'elezione in questione è stata fissata per le medesime date;

h) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

i) considerata altresì la prassi costante della Commissione circa la disciplina delle trasmissioni in periodo elettorale,

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Molise fissata per i giorni 16 e 17 ottobre 2011.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni televisive di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica esistente.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione Molise

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella Regione Molise ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori e con le modalità di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione RAI ricevute nella Regione Molise non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Molise trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi al Consiglio regionale, e per una metà ai soggetti di cui alla lettera *b)* in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi: *a)* alle liste e coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Regione; *b)* alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Le trasmissioni di cui al presente articolo non sono programmate nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 2011.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione Molise.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione Molise entro i due giorni successivi allo scadere del termine di cui al comma 3;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari regionali ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Molise è sospesa nel periodo compreso tra il terzo giorno successivo all'approvazione della presente delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali molisane del 16 e 17 ottobre 2011 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che li renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 8.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni regionali del 16 e 17 ottobre 2011, la RAI organizza e trasmette nella Regione Molise, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione dei Telegiornali regionali (TGR), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

Art. 9.

Trasmissione per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 11.

Responsabilità del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il presidente: ZAVOLI

11A12283

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Transulose»

Estratto determinazione V&A/N n. 1067 del 5 agosto 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Transulose, nelle forme e confezioni: «pasta per uso orale» 150 g in vasetto pp + cucchiaio dosatore da 5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Therabel Gienne Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenteggio, 270/A, 20146 - Milano Italia, Codice Fiscale 11957290155.

Confezione: «pasta per uso orale» 150 g in vasetto pp + cucchiaio dosatore da 5 ml - A.I.C. n. 040067011 (in base 10) 166RY3 (in base 32).

Forma farmaceutica: Pasta per uso orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione. Dopo la prima apertura: 4 settimane (Non conservare a temperatura superiore ai 30°C).

Composizione: 100 g di pasta per uso orale contengono: principi attivi: lattulosio 35,00 g, paraffina liquida 42,91 g, paraffina bianca soffice 21,45 g.

Composizione: Un cucchiaio dosatore (5 *ml)* contiene:

principi Attivi: lattulosio 1,75 g, paraffina liquida 2,15 g, paraffina bianca soffice 1,07 g;

eccipienti relativi alla composizione di 100 g di pasta per uso orale: aspartame (E 591) 0,1000 g; colesterolo 0,0700 g; acido lattico 0,2500 g; bixina essenza 0,2000 g; mandarino essenza 0,0017 g; limone essenza 0,0017 g; arancia dolce essenza 0,0167 g.

Produttori dei principi attivi: SCM S.r.L., Via E. Mattei 26, 50039 Vicchio (Firenze), Italia (lattulosio); Synteal, BP 107 Route de Boran, 60460 Precy sur Oise, Francia (paraffina bianca soffice); Esso S.A.F., BP 37 76330 Notre Dame de Gravenchon, Francia (paraffina liquida).

Produttore del prodotto finito: Laboratoires Chemineau, Route de Monnaie 93, 37210 Vouvray – Francia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico della stitichezza negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 040067011 - «pasta per uso orale» 150 g in vasetto pp + cucchiaio dosatore da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «pasta per uso orale» 150 g in vasetto pp + cucchiaio dosatore da 5 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12015

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 27 del 27 luglio 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 27 del 27 luglio 2011 ha disposto «Disastro Viareggio: approvazione del "Piano degli interventi - aggiornamento e definizione del quadro finanziario - per il ripristino degli edifici e dei beni mobili privati, delle infrastrutture e dei beni di proprietà del comune di Viareggio - luglio 2011»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 dell'8 agosto 2011 - parte prima.

11A12014

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-215) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
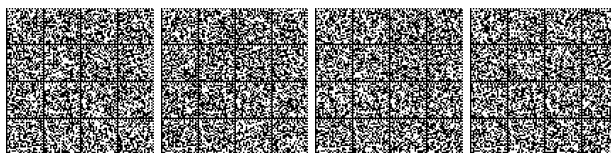
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00